



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione Territoriale del Lavoro di Modena
Servizio Ispezione del lavoro

Prot. n. 5817

Modena, 8 apr. 2014

Agli Ordini Professionali della Provincia di Modena

Alle Associazioni datoriali della Provincia di Modena

A tutto il personale della DTL di Modena

E p.c.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena

Oggetto – Art. 2, D.Lgs. n. 39/2014 – Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.

Com'è noto, il 6 aprile 2014 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 39/2014, a norma del quale deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale ogni soggetto che intenda impiegare una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per uno dei seguenti reati:

- Prostituzione minorile (600-bis del codice penale);
- Pornografia minorile (600-ter del codice penale);
- Detenzione di materiale pedo-pornografico (600-quater del codice penale);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (600-quinquies del codice penale);
- Adescamento di minorenni (609-undieces del codice penale);

ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo incorre in una sanzione amministrativa da 10.000 a 15.000 euro.

Al riguardo il Ministero di Grazia e Giustizia ha pubblicato alcune importanti indicazioni in data 3 aprile 2014, sulla base delle quali la locale Procura ha adottato le proprie disposizioni organizzative e diramato la nota informativa che si allega per opportuna conoscenza.

Considerata l'urgenza di fornire prime indicazioni operative agli interessati, in attesa di chiarimenti da parte degli organi superiori, quantomeno in via provvisoria per la fase di prima applicazione della norma, si ritiene che la sanzione sia applicabile esclusivamente in caso di nuove assunzioni di personale dipendente, da impiegare a contatto diretto e regolare con i minori, effettuate a decorrere da domenica 6 aprile (scadenza in giorno festivo, prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo ex art. 2963 del codice civile).

Quantomeno in questa prima fase di applicazione, dunque, si ritiene di poter escludere la necessità di estendere l'adempimento a tutto il personale già in forza e ripeterlo ad ogni scadenza semestrale del certificato penale.

Si ritiene, inoltre, che la richiesta del certificato penale, previo consenso del lavoratore interessato, possa consentire di instaurare il rapporto di lavoro, subordinandone la prosecuzione alla condizione risolutiva dell'effettivo rilascio di un certificato penale negativo.

Il contatto si ritiene regolare, a prescindere dal numero delle occasioni di contatto, quando l'attività è rivolta ai minorenni e non quando l'attività è rivolta ad una clientela varia e solo occasionalmente di minore età (ad esempio vi rientrano insegnanti, educatori ed istruttori di scuole ed associazioni sportive e ricreative che seguono classi o gruppi di minori ed il personale dei pubblici esercizi operanti all'interno a tali istituti rivolti ai minori, ma non il personale di altri pubblici esercizi, nei quali possono servirsi occasionalmente anche i minori).

Sempre in via provvisoria, fino a diverse disposizioni superiori, si ritiene di poter escludere le assunzioni di lavoratori domestici alle dipendenze di famiglie in cui siano presenti dei minori, in quanto la famiglia non può definirsi "attività professionale" o "organizzata" e del resto non espone al rischio di contatti diretti e regolari altri minori, al di fuori dall'ambito familiare.

Si segnala infine che, seppure la sanzione amministrativa sia espressamente prevista per i soli "datori di lavoro", letteralmente il precetto si riferisce a tutte le attività professionali o anche di volontariato organizzato, che pertanto possono ritenersi titolate a richiedere il certificato penale (sia pure senza incorrere in sanzioni in caso d'inottemperanza) anche per il proprio personale volontario o impiegato con tipologie contrattuali diverse dal lavoro subordinato, in attività a contatto diretto e regolare con i minori.

Si dispone a tutto il personale ispettivo di attenersi a tali indicazioni, in via provvisoria, in attesa di disposizioni da parte degli organi superiori.

F.to IL DIRETTORE
(Dott. Alessandro Millo)

VL/

Allegati: Procura della Repubblica di Modena – nota informativa del 07/04/2014 con relativo allegato modello 3-bis per la richiesta del certificato e acquisizione consenso.